

- 2) Gli artt. 49 CE e 50 CE vanno interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui alla causa a qua, che subordini il rimborso delle spese relative all'alloggio, al vitto, al viaggio, alla tassa di soggiorno e alla redazione del referto medico di fine cura, sostenute in ragione di una cura termale, sia essa stata effettuata in tale Stato membro o in un altro Stato membro, alla condizione che la stazione termale di cui trattasi figuri in un apposito elenco. Spetta tuttavia al giudice nazionale accertare che le eventuali condizioni cui è soggetta l'iscrizione di una stazione termale in un tale elenco rivestano carattere obiettivo e non abbiano la conseguenza di rendere le prestazioni di servizi tra gli Stati membri più difficili delle prestazioni puramente interne allo Stato membro interessato.
- 3) Gli artt. 49 CE e 50 CE vanno interpretati nel senso che ostano all'applicazione di una normativa nazionale ai sensi della quale il rimborso delle spese relative all'alloggio, al vitto, al viaggio, alla tassa di soggiorno e alla redazione di un referto medico di fine cura sostenute in ragione di una cura termale effettuata in un altro Stato membro, è escluso qualora l'interessato non abbia atteso, prima di sottoporsi alla cura di cui trattasi, la conclusione del procedimento giudiziario intentato avverso una decisione che rifiuta di autorizzare il rimborso delle dette spese.

(¹) GU C 84 del 6.4.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

1° aprile 2004

**nelle cause riunite C-53/02 e C-217/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État):
Comune di Braine-le-Château e Michel Tillieut e a. contro
Regione vallone (¹)**

(Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE — Rifiuti — Piani di gestione — Luoghi e impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti — Autorizzazione in assenza di un piano di gestione contenente una carta geografica con indicazione precisa dell'ubicazione prevista per i luoghi di smaltimento)

(2004/C 106/08)

(Lingua processuale: il francese)

Nelle cause riunite C-53/02 e C-217/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État (Belgio), nella causa

dinanzi ad esso pendente tra Comune di Braine-le-Château (C-53/02), Michel Tillieut e a. (C-217/02) e Regione vallone, con l'intervento di BIFFA Waste Services SA (C-53/02), Philippe Feron (C-53/02), Philippe De Codt (C-53/02) e Propreté Assainissement, Gestion de l'environnement SA (PAGE) (C-217/02), domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. C. Gulmann, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), J.-P. Puissechot, R. Schintgen e dalla sig.ra F. Macken, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 1° aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) L'art. 7 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, va interpretato nel senso che il piano o i piani di gestione che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a elaborare ai sensi della disposizione medesima devono contenere una carta geografica in cui sia riportata l'esatta futura ubicazione dei luoghi di smaltimento dei rifiuti ovvero criteri di ubicazione sufficientemente precisi affinché l'autorità competente incaricata del rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della direttiva sia in grado di stabilire se il luogo o l'impianto in questione rientri nell'ambito della gestione prevista dal piano.

2) L'art. 7, n. 1, della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, dev'essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono elaborare i piani di gestione dei rifiuti entro un termine ragionevole, che può eccedere il termine per la trasposizione della direttiva 91/156 previsto dall'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva medesima.

3) Gli artt. 4, 5 e 7 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, nel combinato disposto con l'art. 9 della direttiva medesima, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro che non abbia adottato, entro il termine prescritto, uno o più piani di gestione dei rifiuti aventi ad oggetto i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento, rilasci autorizzazioni individuali di sfruttamento di tali luoghi e impianti.

(¹) GU C 109 del 4.5.2002.
GU C 191 del 10.8.2002.